

Allegato "A" al N.6710/4004 di repertorio

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE ASSISI SOLIDALE ETS**

TITOLO I

Denominazione Sede e Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita dall'ISTITUTO DELLE SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE (di seguito "Fondatore"), la Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE ASSISI SOLIDALE ETS", con sede in ASSISI.

2. La sede legale è stabilita in Assisi (PG), Via San Francesco n. 13; la modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione: "FONDAZIONE ASSISI SOLIDALE ETS", e l'acronimo ETS sarà utilizzato dalla Fondazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Uffici e Sedi secondarie

1. Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, in funzione di supporto e promozione delle attività esercitate dalla Fondazione, nonché in funzione di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata, salvo le cause di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articolo 27 e segg. del Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017 o dalle altre leggi in materia.

TITOLO II

Finalità e Funzioni

Articolo 4 - Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e svolge la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi.

2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali in conformità a quanto previsto nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

1. La Fondazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito elencate:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 (sistema integrato di

interventi e servizi sociali) e successive modificazioni, interventi , servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 (persone diversamente abili). Interventi e servizi ai sensi della legge 22 giugno 2016 , n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare), e successive modificazioni. (CTS art. 5 n.1 lett.a)

b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS art. 5, n.1 lett. d);

c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (CTS art. 5, n.1 lett. e);

d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni; (CTS Art. 5 n.1 lett. f) ;

e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (CTS art. 5 n.1, lett. h);

f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (CTS art. 5 n.1, lett. i);

g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS art. 5n.1, lett. k);

h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e disagio giovanile (CTS art. 5, n.1 lett. l);

i. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS art. 5 n.1 lett. n);

j. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (CTS Art. 5 n.1 lett. p);

k. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (CTS art. 5 n.1, lett.q)

l. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (CTS art. 5 n. 1, lett r)

m. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (CTS art. 5 n.1 lett. u);

n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, (CTS art. 5 n.1, lett. v);

o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS art. 5 n.1, lett. w).

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione svolge attività professionale di raccolta fondi così come prevista e descritta dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al punto 5.1, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

5. Al fine di contribuire al raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017; I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del D.lgs 117/2017. I volontari della Fondazione saranno iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione provvederà ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III

Patrimonio ed entrate

Articolo 6 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a. un fondo di dotazione indisponibile di Euro 30.000,00

(trentamila,00), versato dal Fondatore, posto a garanzia dei terzi; È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del fondo di dotazione indisponibile nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;

b. ulteriori apporti, anche in natura, effettuati dal Fondatore o da terzi, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

3. Gli apporti effettuati dal Fondatore o da terzi potranno avere ad oggetto, oltre al denaro, beni mobili e beni immobili, beni immateriali o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi.

4. Concorreranno ad accrescere il patrimonio della Fondazione gli avanzi di gestione di ciascun esercizio nonché eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, i beni provenienti da eventuali successioni, lasciti, donazioni e atti di liberalità i quali saranno amministrati secondo le disposizioni dei singoli benefattori se indicato nell'atto dispositivo, e in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio di inventario. La Fondazione con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art. 2447 -bis e seguenti del codice civile.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Fondazione è pertanto obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Ordinamento Amministrativo e organi della Fondazione

Articolo 7 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) L'Organo di Controllo;
- c) L'Organo di Revisione legale dei conti.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, in maggioranza composto da religiosi/e, e tutti nominati dal Fondatore in persona della Madre generale e del suo Governo Generale in carica al momento della nomina;

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione e il Vice presidente sono nominati dal Fondatore tra i membri del Consiglio di Amministrazione,

3. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere

rinominati. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione cessato a norma del presente comma può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza..

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione e vigila sul corretto funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) stabilire annualmente le linee generali e strategiche dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività sopra indicati, nonché fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- b) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- c) nominare, eventualmente, un direttore, fissandone le attribuzioni;
- d) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e sociale.
- i) costituire comitati scientifici, consultivi e comitati d'onore disciplinandone eventualmente il funzionamento mediante regolamenti;
- j) adottare eventuali regolamenti interni necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- k) deliberare le modifiche dello Statuto, da sottoporre al Fondatore nella persona della Madre Generale e al suo Definitorio per l'approvazione;
- l) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- m) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Il Consiglio previa approvazione del Fondatore nella persona della Madre Generale e del suo Definitorio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei propri membri, nonché dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio, oltre che al Presidente, può delegare proprie attribuzioni specifiche ad uno o più Consiglieri Delegati e ad eventuali direttori o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti negli appositi registri, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, anche in video/audio conferenza e purché sia assicurata a tutti i membri la partecipazione e sia verificata la presenza da parte del Presidente, e deve inoltre essere convocato quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Esso è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo.

Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

Art. 11 - Presidente

Al Presidente della Fondazione compete:

- la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgen-

za, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;

Articolo 12 - Organo di controllo

1. Il Fondatore in persona della Madre Generale e del suo Governo Generale, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; I membri effettivi del collegio, se più di uno, eleggono tra loro il Presidente;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'organo di controllo ha i doveri e i compiti stabiliti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO V

Organo di Revisione Legale dei Conti - Esercizi bilanci-Rendiconti

Articolo 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti

nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato dal Fondatore per mezzo dei suoi organi nei casi e con le forme previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14 - Bilancio Preventivo

1. Il Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre di ogni anno predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione economica e finanziaria.
2. La bozza di bilancio di previsione approvata dal Consiglio di Amministrazione è trasmessa entro 15 giorni per conoscenza al Fondatore nella persona della Madre Generale e del suo Governo Generale.

Articolo 15 - Bilancio consuntivo - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore . Entro i 15 giorni successivi copia del Bilancio è trasmesso per conoscenza al Fondatore nella persona della Madre Generale e del suo Governo Generale.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

TITOLO VII

Articolo 16 - Estinzione-Liquidazione-Devoluzione dei beni

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi sono divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, o quando ricorrono le altre cause di estinzione previste dal Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017.
2. In tal caso i beni comunque esistenti saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio d'Indirizzo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 18 - Norma transitoria

1. Per la prima volta, la nomina del Consiglio di Amministrazione e degli organi della Fondazione è effettuata nell'atto costitutivo della Fondazione.

Assisi, Santa Maria Degli Angeli, via Ermini snc, 22 dicembre 2025

FIRMATO:

GIURGICA IRINA

CIOBANU BERNAVETA

SIMWIZI THERESA

NADIA ROSCINI VITALI

FABRIZIO PUCETTI

GIULIA PETTINACCI